



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 6 febbraio 2006

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti:

per violazione dell'art 6. commi 1 e 5. del Codice di Giustizia Sportiva:

- **Rocco COTRONEO**, allenatore del **FORLI**, all'epoca dei fatti tesserato per il **CESENATICO**; **Leo CRIACO**, calciatore della SALERNITANA, all'epoca dei fatti tesserato per il MESSINA; **Nicola SALERNO**, direttore sportivo del CAGLIARI, all'epoca dei fatti dirigente del MESSINA PELORO S.R.L; **Giuseppe SCULLI**, calciatore tesserato per il MESSINA, all'epoca dei fatti tesserato per il **CROTONE**; **Raffaele VRENNA**, presidente del CROTONE; per avere, ciascuno con le condotte rispettivamente poste in essere, commesso atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara CROTONE -MESSINA del 02.06.2002, consistenti, tra l'altro, nel prendere contatti e accordi diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta.

Qui di seguito si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva:

Art.6

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.